

COMUNE DI PRATO CARNICO

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI
SULL'AMBIENTE**

Variante P.R.G.C. n. 24



Arch. Fabiana Brugnoli

1. Premessa

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, che ha l'obiettivo "*di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente*".

Il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69". prevede che, fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)*" prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono "automaticamente" soggetti alla procedura di Vas sono da assoggettare alla procedura di verifica, di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

Nella Legge Regionale 16/2008 e s.m.i. recante "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*" sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 comma 1 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE

2. Descrizione della variante

Con la variante n.24 al PRGC del comune di Prato Carnico viene proposta la riclassificazione come "sottozona B2a" di un'area edificata sita in località Croce lungo la viabilità SS. 456 classificata nel piano vigente come "zona R1- rispetto stradale" e "zona E4 - ambiti di interesse agricolo-paesaggistico".

L'azione di variante riguarda la puntuale definizione degli interventi realizzabili sugli edifici esistenti, ricadenti in un ambito urbanizzato, e non comporta né aumento del carico insediativo né variazioni, se non in senso migliorativo, delle tipologie edilizie.

2.1 Aspetti paesaggistici

Le azioni proposte dalla variante non interessano beni vincolati ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) .

3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali ;

Aria – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Acqua – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma anche in considerazione del fatto che le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente;

Suolo – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante non determinano consumo di suolo ;

Rischi naturali – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto l' area oggetto di variante è interna agli ambiti antropizzati;

Rifiuti – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma anche in considerazione del fatto che le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente;

Rumore - non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma

Energia - non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma anche in considerazione del fatto che le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente;

Paesaggio agrario – non sono rilevati effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto l' area oggetto di variante è interna agli ambiti antropizzati e gli interventi sugli edifici esistenti sono regolati da norme tipologiche ;

Popolazione – gli effetti conseguenti agli interventi in programma, per la loro modesta dimensione, non producono impatti significativi sulla popolazione residente sul territorio comunale;

Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto gli interventi sugli edifici riconducibili a tipologie da tutelare sono normati da specifiche prescrizioni.

4 . Valutazione dei possibili effetti significativi con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*
Le azioni proposte dalla variante costituiscono modifica parziale al solo quadro di riferimento urbanistico generale.
- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*
Si ritiene che la variante non influenzi significativamente altri piani e programmi dell'Ente inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*

La variante non interseca e non incide sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale né affronta specifiche tematiche ambientali. Le modifiche apportate, per i loro contenuti, non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità, non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante risultano non significativi o nulli.
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*
L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'intorno delle zone oggetto di variazione urbanistica.
- *natura transfrontaliera degli effetti,*
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*
La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o del valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

Le aree interessate dalle azioni di variante non presentano particolari valori o vulnerabilità.
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*
All'interno del territorio del Comune di Prato Carnico non sono presenti siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Quelli più prossimi sono:
 - SIC IT 3320008 - "Monte Col Gentile " (Comuni d'Ampezzo, Ovaro, Raveo e Socchieve) ubicato a circa 6,5km aerei dalle zone in esame
 - SIC IT 3320007 - "Monti Bavera e Clap Savon " (Comuni di Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Sauris) ubicato a circa 7,00 km aerei dalle zone in esame

Le azioni proposte non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

5. Conclusioni finali

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 24 al vigente PRGC del comune di Prato Carnico non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in quanto:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa un'area sita all'interno delle aree già edificate e non comporta modifiche del carico insediativo e delle volumetrie potenzialmente edificabili ;
2. non incide sulle componenti ambientali;
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Arch.Fabiana Brugnoli

